

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 31 – 17 APRILE 2020



Il D.L. n. 23/2020, contenente *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, c.d. *“Decreto Liquidità”*, **prevede fino al 31.12.2020** due canali di accesso ai prestiti garantiti dallo Stato: la società SACE Spa (grandi imprese) e il Fondo di Garanzia per le PMI (fino a 499 dipendenti).

Inoltre **fino a 30.4.2020 sono sospesi**, su tutto il territorio nazionale, **i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva.**

Analizziamo i provvedimenti introdotti.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- l'ammontare dei finanziamenti **non può superare**, alternativamente:

- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) o dell'ultimo anno disponibile; per le imprese costituite dall'1.1.2019 l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi 2 anni di attività;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi per le piccole-medie imprese, e nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499;

- una **durata fino a 72 mesi.**

A favore dei soggetti **con ricavi non superiore a € 3,2 milioni**, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lett. c) dell'art. 13, comma 1 (90%) **può essere cumulata con un'ulteriore garanzia, a copertura del finanziamento, concessa da Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.** La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo **non superiore al 25% dei ricavi** del soggetto beneficiario.

Vengono altresì ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell'80% per le garanzie dirette e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell'80%), **le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, purché il nuovo finanziamento preveda **l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%** dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Ad esempio, un finanziamento di 100, a breve o a medio/lungo termine e senza garanzie, può essere estinto e sostituito con un finanziamento a medio/lungo termine di importo molto più elevato, ad esempio 250, garantito all'80% dallo Stato.

In questo modo, la banca dimezza il rischio, che scende a 50, e l'impresa ottiene liquidità aggiuntiva di 150 da rimborsare in un arco temporale più lungo.

La banca avrà la necessità di valutare comunque la capacità di rimborso del maggior importo, ma la presenza della garanzia statale faciliterà l'erogazione.

Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la **sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti**, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, **la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.**

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate** dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.1.2020.

Finanziamenti fino a € 25.000

La garanzia sale al **100% per finanziamenti fino a € 25.000** e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi.

Per questa categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito: **basta un'autocertificazione** dove si attesta di essere stati danneggiati dall'emergenza COVID-19 sui ricavi.

La restituzione è in 6 anni con inizio del rimborso non prima di 2 anni: infatti i nuovi finanziamenti concessi devono prevedere **l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25% dei ricavi** del beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato / dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo l'1.1.2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione **e, comunque, non superiore a € 25.000**

A partire da oggi (17.4.2020) il fondo di garanzia per le PMI è pronto a ricevere le domande per le garanzie su detti finanziamenti.



Attenzione! I fondi sono limitati, salvo nuove disposizioni e/o rifinanziamenti.

Vi consigliamo di contattare la Vostra banca di riferimento quanto prima, al fine far avviare il più velocemente possibile la richiesta di prenotazione al Fondo e di tenere costantemente monitorata e sollecitata la pratica.

I beneficiari sono tenuti a compilare **il modulo con la richiesta di garanzia statale** da inviare alle banche o ai consorzi fidi per avviare l'iter. Il modulo deve essere inviato **via e-mail (anche con Pec)** agli intermediari finanziari che dovranno a loro volta richiedere la garanzia statale.

La garanzia statale del 100% è **automatica ma occorre ottenere il prestito dalle banche**, che non sono obbligate a concederlo e che possono comunque effettuare un'istruttoria.

Il tasso massimo applicabile è rapportato al rendimento dei titoli di Stato più uno spread dello 0,20%, che ai valori attuali si attesta intorno all'1,20%.

Nel caso di artigiani, commercianti, professionisti e autonomi che applicano il regime forfettario, e dunque che hanno un fatturato fino a € 65.000, l'importo dei mini-prestiti non potrà mai superare € 16.250 in quanto la garanzia statale si applica ai prestiti fino a € 25.000, ma comunque entro il 25% dei ricavi del beneficiario. In sostanza, si può ottenere il prestito pieno di € 25.000 solo se si possiede un fatturato pari almeno a € 100.000.

- Esempio - per un artigiano/commerciante che ha € 30.000 di ricavi dichiarati (sono sufficienti anche quelli della dichiarazione Iva 2019 e dunque relativi all'esercizio 2018) il micro-prestito si ferma a € 7.500.

Sul sito del Fondo di Garanzia, che gestisce l'operazione, è già disponibile il modulo per la richiesta della garanzia fino a € 25mila. Andrà compilato e inviato via mail (è valida anche la posta non certificata) alla banca o al confidi al quale ci si rivolge per richiedere il finanziamento.

Il modulo è reperibile al seguente link:

<https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/>

BENEFICIARI

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

- beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, **esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"** ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;

- beneficiari finali che, **in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato**, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

COSTI E DURATA

La garanzia è concessa dal Fondo **a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento** (fino al termine del 2020).

Per i prestiti fino a € 25.000 è previsto un tasso di interesse, rapportato al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

Per aziende fino a € 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo nè una durata massima del rimborso prefissata.

IMPORTO

L'importo massimo che può essere garantito per singola impresa è **di € 5 milioni**.

PROCEDURA

Per i prestiti fino a € 25.000, come detto, non ci sarà valutazione del merito di credito.

Per le altre categorie (prestiti al 90% o prestiti al 100% Stato più Confidi) ci sarà un'istruttoria bancaria alleggerita: si valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda (esclusa la valutazione andamentale relativa agli ultimi 6 mesi).

TABELLA RIEPILOGATIVA

LIMITE RICAVI DEL BENEFICIARIO	DURATA FINANZIAMENTO	PERIODO PREAMMORTAMENTO	IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO	IMPORTO GARANZIA DIRETTA	IMPORTO GARANZIA IN RIASSICURAZIONE	VALUTAZIONE DEL BENEFICIARIO
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro	100%	100%	Nessuna valutazione
3.200.000,00 euro			25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: doppio della spesa salariale 2019; 25% ultimo fatturato; fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi.	90%	100%	Nessuna valutazione

SACE SPA

Si prevedono tre fasce di garanzia (in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento):

- garanzia statale che copre il **90%** del prestito per imprese con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e **valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi**;
- garanzia all'**80%** per aziende **con fatturato tra € 1,5 e 5 miliardi** o con **più di 5.000 dipendenti** in Italia;
- garanzia al **70%** per imprese **con fatturato oltre € 5 miliardi**.

Va inoltre evidenziato che:

- se l'impresa beneficiaria è parte di un gruppo, per l'individuazione della percentuale di garanzia va fatto riferimento al valore consolidato del fatturato e dei costi del personale del gruppo;

- in caso di ammortamento progressivo del finanziamento le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto.

La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa dal 10.4.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Sul sito <https://www.sacesimest.it/> viene spiegato il funzionamento di "Garanzia Italia", il nuovo strumento straordinario di sostegno alle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.

BENEFICIARI

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso **non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI** (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a € 50 milioni o un totale attivo non superiore a € 43 milioni), **ma anche e soprattutto la grande impresa**, posto che l'art. 1 del D.L. 23/2020 prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE Spa **solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI**.

L'impresa beneficiaria:

- al 31.12.2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014;
- al 29.2.2020 non "*risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea*".

COSTI E DURATA

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, **per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la facoltà per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi**.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio delle garanzie sono differenziate:

- per le PMI, in rapporto all'importo garantito, sono pari a 0,25% il 1° anno; a 0,5% il 2° e 3° anno; al 1% dal 4° al 6° anno.
- per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il 1° anno, al 1% nel 2° e 3° anno, al 2% dal 4° al 6° anno.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto / dai soggetti eroganti per operazioni con le stesse caratteristiche ma prive della garanzia come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

IMPORTO

L'importo del prestito garantito **non può essere superiore al maggiore di questi due elementi**:

- 25% del fatturato 2019;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l'impresa è nata dopo il 31.12.2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività).

Per la verifica del limite di importo garantito:

- va fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa o su base consolidata se l'impresa appartiene ad un gruppo; l'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
- nel caso in cui la stessa impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame / altra garanzia pubblica, i relativi importi vanno cumulati.

Se la stessa impresa / stesso gruppo sono beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in esame gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

VINCOLI

L'impresa beneficiaria della garanzia (o altre imprese del medesimo gruppo) **non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020.**

Inoltre, l'azienda si assume **l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere **destinato a sostenere costi del personale / investimenti / capitale circolante** impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

PROCEDURA

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese:

- con meno di 5.000 dipendenti in Italia;
- con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi;

è applicabile la seguente procedura:

- l'impresa interessata all'erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto finanziatore (banca) la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori (banche) trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE Spa, che processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE Spa.

Per le imprese con dipendenti pari o superiori a 5.000 o fatturato pari o superiore a € 1,5 miliardi la procedura è più complessa: il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE Spa.

BLOCCO CAMBIALI, VAGLIA

Dal 9 marzo al 30 aprile sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva: lo stabilisce l'articolo 11, comma 1, del D.L. 23/2020.

La sospensione opera sia a favore del debitore "principale" che di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.

Con riferimento al periodo di efficacia della disposizione, la sospensione opera per i **termini «ricadenti o decorrenti» nel periodo:** quindi, un termine che era già in decorso al 9 marzo riprende a decorrere il 1° maggio (sommandosi il periodo già trascorso fino all'8 marzo a quello che correrà dopo il 30 aprile); un termine che avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 9 marzo e il 30 aprile inizierà, invece, il suo decorso dal 1° maggio.

Se, dunque, un protesto è stato levato dopo il 9 marzo e fino all'8 aprile 2020, il protesto non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e, se già pubblicato, ne deve essere disposta d'ufficio la cancellazione.

Quanto agli assegni (bancari e postali), dato che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento, la sospensione dei termini di cui al D.L. 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l'assegno, ma riguarda il creditore, esentandolo pertanto dall'obbligo di presentare al pagamento l'assegno nell'ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini.

Quindi, dato che gli assegni non possono essere né post-datati né emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente provvista), ne consegue che **se l'assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione, esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione.**

Se, però, l'assegno viene presentato al pagamento nei termini prescritti a carico del creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto nonché per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso, vale a dire (articolo 9 della legge 386/1990) il termine per l'iscrizione del suo nominativo nell'archivio tenuto dalla Banca d'Italia, il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell'assegno e il termine per la comunicazione nei suoi confronti della revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi.

* * * * *

Per tutto quanto concerne la presente informativa Vi invitiamo a contattare i Vostri gestori di riferimento c/o le filiali delle banche con le quali avete in corso rapporti.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>